



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE POLITICHE SOCIALI

BANDO DI CONCORSO N. 3 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (ai sensi della Legge Regionale. n. 3/2010 e dei regolamenti attuativi)

DAL 7/10/2021 AL 26/11/2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. recante "Norme in materia di edilizia sociale" e relativi regolamenti attuativi, con determinazione dirigenziale n. 696/2021 è stato approvato il Bando di concorso n. 3 per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale in disponibilità presso il Comune di Avigliana nel periodo di vigenza della medesima.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale del giorno 22/02/2019 n. 21-8447, l'ambito territoriale di riferimento (n. 17) comprende i Comuni di: **Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.**

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO (da possedere alla data del 7 ottobre 2021)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando di concorso:

a) coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o titolari di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) coloro che abbiano la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento o essere iscritti nei registri dell'A.I.R.E. del medesimo ambito.

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare (come definito dall'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i) devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

c) - non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE POLITICHE SOCIALI

separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

d) - non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) - non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) - non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) - non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

h) - non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) - essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superiore a € 21.201,19.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere alla data di approvazione del presente bando di concorso i requisiti di cui sopra, fatta eccezione per i requisiti di cui alla lettera a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e i vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) (residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale) e lettera *i*) (limite I.S.E.E.), della menzionata legge regionale.

DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;

b) figli minori del richiedente;

c) altro genitore di figli minori del richiedente;

d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso (**corredata da una marca da bollo di € 16,00**) deve essere debitamente compilata, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione sotto indicata, utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto dal Comune di Avigliana e reperibile gratuitamente presso gli uffici del Comune di residenza oppure scaricabile dal sito del Comune di Avigliana: www.comune.avigliana.to.it.



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE POLITICHE SOCIALI

Il modulo di domanda dovrà essere consegnato presso il Comune di residenza oppure presso il Comune sede di lavoro appartenente all'ambito territoriale n. 17, tassativamente dal 7 ottobre alle ore 12:00 del 26 novembre 2021. Non farà fede il timbro postale.

Per i lavoratori emigrati all'estero iscritti all'AIRE il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni.

La domanda potrà essere consegnata al Comune di residenza con le seguenti modalità:

- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Avigliana – piazza Conte Rosso n. 7
- a mezzo posta raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Avigliana, P.zza Conte Rosso n. 7
- tramite posta elettronica all'indirizzo mail: segreteria.avigliana@ruparpiemonte.it
- tramite pec all'indirizzo di posta certificata: comuneavigliana@cert.legalmail.it

Si precisa che l'eventuale cambiamento di indirizzo del richiedente dovrà essere immediatamente comunicato all'Ufficio Politiche Sociali.

Si evidenzia che gli stati, i fatti, le qualità personali dichiarati dal richiedente nel modulo di domanda costituiscono dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di residenza. Per ricevere informazioni generali è possibile contattare telefonicamente il Comune di Avigliana chiamando i seguenti numeri 011 9769118-119, oppure inviare una mail ai seguenti indirizzi:

giovanni.trombadore@comune.avigliana.to.it - cultura.avigliana@ruparpiemonte.it .

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Alla domanda debbono essere **obbligatoriamente** allegati:

- copia della carta d'identità del richiedente in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea;
- eventuali documenti e dichiarazioni indicate nel modulo di domanda per l'attribuzione del punteggio.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune provvede alla verifica in ordine e alla regolarità delle dichiarazioni contenute nelle domande, mediante accertamenti (anagrafici, economico-patrimoniali, tecnici) presso le banche dati a disposizione dell'Ente, nonché avvalendosi della collaborazione di altre Pubbliche Amministrazioni, e della sussistenza della prescritta documentazione.

Le domande, corredate dalla documentazione acquisita, sono trasmesse entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando di concorso, alla Commissione Regionale preposta alla formazione delle graduatorie.

La succitata Commissione, valutati i requisiti dei concorrenti, forma le graduatorie provvisorie entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti; entro quindici giorni dalla loro formazione, indicanti il punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché i modi e i termini per un eventuale ricorso, queste vengono pubblicate sul B.U.R., sull'Albo Pretorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale, in A.T.C. del Piemonte Centrale - in luogo aperto al pubblico - e/o sul sito informatico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE POLITICHE SOCIALI

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione, la quale si esprime entro 45 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula le **graduatorie definitive**, previa effettuazione di sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale con funzioni di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

Le graduatorie definitive sono pubblicate con le medesime formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituiscono provvedimento definitivo.

Le graduatorie hanno validità a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di emissione del bando di concorso; sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune ha facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per la domanda già presentata. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

L'aggiornamento della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 5, della L.R. 3/2010 e s.m.i., potrà essere effettuato, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, una sola volta per anno solare, in presenza di nuove domande o di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.

ASSEGNAZIONI

Il provvedimento di assegnazione, il quale avviene secondo l'ordine della graduatoria definitiva, verrà comunicato tramite lettera A/R. La rinuncia all'assegnazione dell'alloggio proposto, adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta la decadenza dalla graduatoria o dagli aggiornamenti.

I requisiti per la partecipazione al presente bando devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui alla lettera i) per il quale il limite ISEE è pari al doppio del limite di accesso.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del Regolamento Regionale n. 14 del 4/10/2011 recante "*Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)*".

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non indicato nel presente bando di concorso si rimanda alla normativa vigente.

Avigliana, 1/10/2021

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giovanni Trombadore